

# DETETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Determinazione n.	8	del	18.12.2019

Oggetto:	PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI 159 UNITÀ DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CATEGORIA A POSIZIONE A PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ SANITASERVICE ASL LE S.R.L. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 81/2015
----------	---

# L'AMMINISTRATORE UNICO

**PREMESSO CHE** con deliberazione del Direttore Generale, n. 44 del 18/01/2010, la Direzione Strategica ha disposto di costituire la Società *in house* Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale, nel rispetto delle linee guida indicate con deliberazione della Giunta Regionale n. 2477/2009 e s.m.i. e della normativa vigente;

- con atto del notaio Novembre, del 24/03/2010 veniva costituita la Società Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale e approvato lo Statuto;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Le, n. 880 dell'11/10/2019, con la quale è stato nominato l'Amministratore Unico della Società in house "Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale";

**VISTO** il contratto di conferimento dell'incarico di Amministratore Unico della Società in house "Sanitaservice ASL LE s.r.l. Unipersonale";

PREMESSO ALTRESÌ CHE a seguito dell'avviso d'indizione della procedura per il reclutamento di unità lavorative a tempo pieno e determinato i signori DONNO ANNA MARIA e LIBETTA EMANUELE avevano inoltrato istanza di partecipazione alla suddetta procedura selettiva di personale per "trenta ausiliari addetti alle pulizie" all'indirizzo di posta elettronica cpi.@lecce.pugliaimpiego.it;

i su menzionati sigg. DONNO ANNA MARIA e LIBETTA EMANUELE non ritrovando il proprio nominativo tra gli idonei, a causa di problemi informatici causati dal passaggio di gestore del server della Provincia di Lecce da Telecom a Fastweb



avevano impugnato detta esclusione in via stragiudiziale, chiedendo alla società di valutare la propria domanda e di provvedere ad una utile collocazione in graduatoria;

successivamente i soggetti interessati, di cui sopra hanno depositato ricorso, convenendo in giudizio Sanitaservice e chiedendo al Giudice del Lavoro adito l'accoglimento delle doglianze ivi prospettate e, dunque l'emissione di un provvedimento con cui venisse accertata e dichiarata l'esistenza l'illegittimità della condotta aziendale ed in conseguenza dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inserito nella graduatoria resa pubblica in data 31.10.2018 e s.m.i.;

che Sanitaservice ha resistito avverso i ricorsi promossi dai sigg. DONNO ANNA MARIA e LIBETTA EMANUELE, deducendo l'assoluta correttezza e linearità del proprio operato;

**CONSIDERATO CHE** le parti, in sede giudiziaria hanno raggiunto, dopo ampia discussione un accordo bonario per la definizione della controversia pendente tra le stesse, ponendo in essere una transazione unica e indivisibile, senza che ciò comporti riconoscimento e/o attribuzione di alcuna responsabilità ed al solo fine di evitare l'alea del giudizio e gli ulteriori costi, rinunciando definitivamente alle rispettive pretese;

# TUTTO CIÒ PREMESSO

### **DETERMINA**

- 1. **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. **INSERIRE** nell'immediato i sigg. DONNO ANNA MARIA e LIBETTA EMANUELE, in coda alla graduatoria pubblicata in data 18.10.2018 e successive modifiche, nella posizione alle stesse spettante secondo i titoli posseduti;
- 3. **DARE ATTO CHE** a fronte dell'inserimento della graduatoria, i sigg. DONNO ANNA MARIA e LIBETTA EMANUELE rinunciano espressamente agli atti e all'azione ea ogni qualsivoglia ulteriore richiesta a qualsiasi titolo nei confronti di Sanitaservice ASL LE;
- 4. **RICHIAMARE** per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i verbali di conciliazione giudiziale della sig.ra DONNO ANNA MARIA e del sig. LIBETTA EMANUELE, allegati alla presente determinazione;



5. **DI DARE ATTO CHE** la presente determinazione, una volta sottoscritta, sarà esecutiva dalla data di pubblicazione sul sito informatico di sanitaservice Le: *www.sanitaserviceaslle.it*.

L'Amministratore Unico Dott. Luigi SERGIO

# TRIBUNALE CIVILE DI LECCE SEZIONE LAVORO COLLEGIO PRES. DR.SSA CATERINA MAINOLFI RELATORE DR. ANDREA BASTA VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Reclamo n. 9000029/2019

Oggi 16.12.2019 innanzi al Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro. in composizione collegiale, Pres. Dott.ssa Mainolfi, sono comparsi:

- SIG.RA	DONNO	ANNAMARIA (C.F.		) nata	a
		ed ivi residente a	lla	rappresentata	е
difesa dall'.	Avv. Giuse	ppe Francesco Pellegrin	)		
				-ricorrent	e-

- SANITASERVICE ASL LE SRL – UNIPERSONALE in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva 04305080758, con sede legale in Lecce, alla Via Miglietta n. 5., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Cataldo Balducci, in virtù di procura speciale alle liti ed alla transazione

-resistente-

\*\*\*\*

Oggi, 16 del mese di dicembre anno 2019, innanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, in composizione collegiale Pres. Dr.ssa Caterina Mainolfi sono comparsi:

- la sig.ra Donno Annamaria assistita dal suo procuratore e difensore costituito in giudizio avv. Giuseppe Francesco Pellegrino;
- per Sanitaservice Asl Le srl il prof. Avv. Cataldo Balducci, procuratore speciale di Sanitaservice Asl Le srl Unipersonale (da ora Sanitaservice), giusta procura speciale che si deposita in atti.

Le parti come sopra specificate, dichiarano di voler conciliare – come in effetti con la sottoscrizione del presente verbale conciliano – la lite tra esse pendenti e di cui al n. 9000029/2019 R.G. (procedimento di reclamo al collegio avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare n. 3380/2019 emesso in data 01.07.2019) ai seguenti patti:

### PREMESSO CHE

1. La sig.ra Donno Annamaria, a mezzo domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione richiesta nell'avviso di indizione del 15.06.2018 e

- inviata in data 21.06.2018 all'indirizzo di posta elettronica cpi.lecce@lecce.pugliaimpiego.it, ha chiesto di partecipare all'avviso di selezione "trenta ausiliari addetti alle pulizie" a tempo determinato;
- 2. la Sig.ra Donno Annamaria, non ritrovando il proprio nominativo tra gli idonei, ha impugnato detta esclusione in via stragiudiziale con nota pec del 24.04.2019, chiedendo alla società di valutare la propria domanda e di provvedere ad una utile collocazione in graduatoria;
- 3. in data il 23.03.2019, la Sig.ra Donno ha depositato ricorso ex art. 669 bis e art. 700 c.p.c. convenendo in giudizio Sanitaservice e chiedendo al Giudice del Lavoro adito l'accoglimento delle doglianze ivi prospettate e, dunque, l'emissione di un provvedimento con cui venisse accertata e dichiarata la illegittimità della condotta aziendale ed in conseguenza dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria resa pubblica in data 13.10.2018 e successive modifiche e integrazioni;
- 4. Sanitaservice ha resistito avverso il ricorso promosso dalla Sig.ra Donno, deducendo l'assoluta correttezza e linearità del proprio operato e rilevando di non aver mai ricevuto alcuna candidatura riferibile alla sig.ra Donno da parte del Centro per l'Impiego di Lecce e, pertanto, insisteva per l'inammissibilità della domanda cautelare proposta dalla Donno per carenza del presupposto fondamentale di presentazione della domanda; insisteva, altresì, per il rigetto dell'istanza cautelare per carenza del periculum in mora, stante il lungo lasso di tempo trascorso (ben 6 mesi) tra la pubblicazione della graduatoria e il primo atto stragiudiziale di impulso della sig.ra Donno, inoltre Sanitaservcie contestava l'assenza di prova da parte della Donno circa il pregiudizio imminente e irreparabile subito;
- 5. con provvedimento del 1.07.2019 comunicato il 3.07.2019, il Giudice del Lavoro, Dott. Luca Buccheri, ha rigettato l'istanza cautelare avanzata dalla Donno per l'insussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora;
- 6. a fronte del decreto di rigetto dell'istanza cautelare promossa dalla ricorrente, quest'ultima ha proposto, in data 17.07.2019, reclamo al Collegio, chiedendo l'emissione di un provvedimento con cui venisse accertata e dichiarata la illegittimità della condotta aziendale ed in conseguenza dichiarare il diritto del

- ricorrente ad essere inserito nella graduatoria resa pubblica in data 13.10.2018 e successive modifiche e integrazioni;
- 7. Sanitaservice ha resistito avverso il reclamo promosso dalla Sig.ra Donno, deducendo la correttezza dell'ordinanza impugnata in ogni suo punto, ribadendo che la domanda relativa alla sig.ra Donno non era mai stata inviata dal Centro per l'Impiego di Lecce a Sanitaservice e, pertanto, insisteva per l'inammissibilità della domanda cautelare proposta dalla sig.ra Donno per carenza del presupposto fondamentale di presentazione della domanda; da ultimo insisteva sulla carenza del periculum in mora, stante il lungo lasso di tempo trascorso (ben 6 mesi) tra la pubblicazione della graduatoria e il primo atto stragiudiziale di impulso della sig.ra Donno, come correttamente rilevato anche dal primo Giudice; ed, infine, Sanitaservice reiterava l'assenza di prova da parte della Donno circa il pregiudizio imminente e irreparabile subito chiedendo, previa dichiarazione di nullità e inammissibilità dello stesso, il rigetto di tutte le domande di controparte, con conferma del provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare e con condanna della ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio;
- 8. le parti, dopo ampia discussione hanno raggiunto un accordo bonario per la definizione della controversia tra le stesse pendente, nell'ambito della presente transazione, unica e indivisibile

### TANTO PREMESSO

Le parti *ut supra* indicate e rappresentate, senza che ciò comporti riconoscimento e/o attribuzione di alcuna responsabilità ed al solo fine di evitare l'alea del giudizio e gli ulteriori costi, intendono definire la controversia come di seguito indicato, con la definitiva rinuncia alle rispettive pretese.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, nei termini e modalità che seguono.

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione;

- Sanitaservice Asl Le srl provvederà ad inserire nell'immediato la Sig.ra Donno Annamaria in coda alla graduatoria pubblicata in data 18.10.2018 e successive modifiche, nella posizione alla stessa spettante secondo i titoli posseduti;
- a fronte dell'inserimento nella graduatoria de qua, la sig.ra Donno Annamaria in questa sede rinuncia espressamente agli atti ed all'azione, e ad ogni e qualsivoglia ulteriore richiesta a qualsivoglia titolo nei confronti di Sanitaservice Asl Le srl. In

particolare la sig.ra Donno Annamaria dichiara di non aver più nulla a pretendere da

Sanitaservice, per alcun titolo o ragione e, contestualmente, rinuncia ad ogni e

qualsivoglia eventuale domanda di risarcimento del danno nei confronti di

Sanitaservice Asl Le srl - Unipersonale;

- la resistente Sanitaservice accetta tali rinunce e dichiara a sua volta di non aver

nulla a pretendere dalla sig.ra Donno Annamaria, per alcun titolo, ragione e causa;

- resta salva la possibilità per la Sig.ra Donno Annamaria di agire nei confronti del

Centro per l'Impiego di Lecce (e per esso della Arpal - Agenzia Regionale Politiche

Attive del Lavoro - Puglia e/o della Regione Puglia) per ottenere il risarcimento di

tutti i danni patrimoniali e non, nessuna voce di danno esclusa, subiti e subendi dalla

Sig.ra Donno a causa della mancata ricezione da parte del CPI di Lecce ("a seguito

di problemi informatici causati dal passaggio di gestore del server della Provincia di

Lecce da Telecom a Fastweb) della propria candidatura all'avviso di selezione

"trenta ausiliari addetti alle pulizie" a tempo determinato;

- le spese legali si intendono integralmente compensate. Sottoscrivono i procuratori

delle Parti oggi presenti per espressa rinuncia alla solidarietà professionale previsto

dall'art. 13, 8° comma, Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Le Parti dichiarano che con la sottoscrizione dell'Accordo e l'esatto adempimento

delle obbligazioni in esso contenute, esse non avranno più nulla a pretendere l'una

dall'altra nessuna esclusa.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e previo ammonimento in

ordine alla sua inoppugnabilità conferita dalla legge, le parti confermano e

liberamente sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig.ra Donno Annamaria

Avv. Giuseppe Francesco Pellegrino

Prof. Avv. Cataldo Balducci

4

# TRIBUNALE CIVILE DI LECCE SEZIONE LAVORO COLLEGIO PRES. DR.SSA CATERINA MAINOLFI VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

### Reclamo n. 9000025/2019

e giudizio ex art. 414 cpc ad essa connessa 3035/2019 R.G.

Oggi 16.12.2019 innanzi al Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro. in composizione collegiale, Pres. Dott.ssa Mainolfi, sono comparsi:

- SIG. LIBE	TTA	EMANU	ELE		)	nato a		il
6	d ivi	residente	alla	rappresentato	е	difeso	dall'A	- VV.
Gabriele Ton	ıa			_				

- SANITASERVICE ASL LE SRL - UNIPERSONALE in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva 04305080758, con sede legale in Lecce, alla Via Miglietta n. 5., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Cataldo Balducci, in virtù di procura speciale alle liti

-resistente-

-ricorrente-

\*\*\*\*

Oggi, 16 del mese di dicembre anno 2019, innanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, in composizione collegiale Pres. Dr.ssa Caterina Mainolfi sono comparsi:

- il sig- Libetta Emanuele assistito dal suo procuratore e difensore costituito in giudizio avv. Gabriele Toma;
- per Sanitaservice Asl Le srl il prof. Avv. Cataldo Balducci, procuratore speciale di Sanitaservice Asl Le srl Unipersonale (da ora Sanitaservice), giusta procura speciale che si deposita in atti.

Le parti come sopra specificate, dichiarano di voler conciliare – come in effetti con la sottoscrizione del presente verbale conciliano – le liti tra esse pendenti e di cui al n° 3035.2019 R.G. (giudizio ordinario con contestuale richiesta di istanza cautelare incardinato presso il Tribunale di Lecce, Giudice Buccheri con prossima udienza fissata al 3.04.2020) e n. 9000025/2019 R.G. (procedimento di reclamo al collegio avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare n. 26357/2019 emesso in data 24.05.2019) ai seguenti patti:

### PREMESSO CHE

1. il Sig. Emanuele Libetta, a mezzo domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione richiesta nell'avviso di indizione del 15.06.2018 e inviata in data

- 21.06.2018 all'indirizzo di posta elettronica cpi.lecce@lecce.pugliaimpiego.it, ha chiesto di partecipare all'avviso di selezione "trenta ausiliari addetti alle pulizie" a tempo determinato;
- 2. il Sig. Libetta si è reso conto che il proprio nome non figurava in nessuna delle due graduatorie (ammessi ed esclusi) pubblicate in distinti periodi sul sito di Sanitaservice, nonostante l'invio come da avviso pubblico della propria domanda di partecipazione all'indirizzo mail messo a disposizione da parte del CPI di Lecce;
- 3. supponendo che la domanda di partecipazione del Sig. Libetta o non fosse mai stata consegnata dal Centro per l'impiego di Lecce (formalmente incaricato da Sanitaservice della pubblicazione dell'avviso di selezione, nonché della raccolta e trasmissione delle domande di ammissione allo stesso relative sulla propria cesella di posta elettronica cpi.lecce@lecce.pugliaimpiego.it) a Sanitaservice o, se trasmessa a Sanitaservice, non fosse mai stata valutata da quest'ultima, in data 29.01.2019 lo scrivente procuratore ha inviato ai predetti soggetti, apposita istanza in autotutela di inserimento del Sig. Libetta nella graduatoria degli idonei e correlata istanza di assunzione immediata;
- 4. il 05.03.2019, il Sig. Libetta ha depositato ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. convenendo in giudizio Sanitaservice (unico soggetto legittimato passivamente in ordine alla domanda di inserimento in graduatoria e conseguente assunzione) e chiedendo al Giudice del Lavoro adito l'accoglimento delle doglianze ivi prospettate, dunque, l'emissione di un provvedimento con cui venisse ordinato a Sanitaservice l'inserimento del Sig. Libetta in graduatoria e la conseguente assunzione in forza dello scorrimento della stessa;
- 5. Sanitaservice ha resistito avverso il ricorso promosso dal Sig. Libetta, deducendo che la domanda relativa la sig. Libetta non era mai stata inviata dal Centro per l'Impiego di Lecce a Sanitaservice e, pertanto, insisteva per l'inammissibilità della domanda cautelare proposta dal Libetta per carenza del presupposto fondamentale di presentazione della domanda; in ogni caso, in ordine alla richiesta di risarcimento del danno deduceva l'assoluta carenza di legittimazione passiva, dovendosi escludere in maniera categorica la responsabilità di Sanitaservice in ordine all'accettazione, ricezione e invio delle candidature, attività tutte spettanti e riconducibili unicamente al Centro per l'Impiego di Lecce; da ultimo insisteva per il

rigetto dell'istanza cautelare per carenza del periculum in mora, stante il lungo lasso di tempo trascorso (ben 5 mesi) tra la pubblicazione della graduatoria e il primo atto stragiudiziale di impulso del sig. Libetta; inoltre Sanitaservcie contestava l'assenza di prova da parte del Libetta circa il pregiudizio imminente e irreparabile subito;

-Sanitaservice, inoltre, si è costituita nel giudizio di merito ex art. 414 c.p.c. iscritto al R.G.n. 3035/2019 con memoria depositata in data 31.05.2019, insistendo per il rigetto del ricorso, con le medesime motivazioni in fatto e in diritto formulate nel procedimento cautelare, in particolare insistendo in ordine all'assoluta illegittimità di qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno nei suoi confronti;

6. con provvedimento del 24.05.2019 comunicato il 28.05.2019, il Giudice del Lavoro, Dott. Luca Buccheri, ha rigettato l'istanza cautelare avanzata dal Libetta per l'insussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora, rinviando per la trattazione della causa nel merito al 13.12.2019, udienza poi successivamente rinviata al 3.04.2019;

7. a fronte del decreto di rigetto dell'istanza cautelare promossa dal ricorrente, quest'ultimo ha proposto, in data 12.06.2019, reclamo al Collegio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare: valutare l'opportunità e disporre se del caso l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Centro per l'Impiego di Lecce (e per esso della Arpal - Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro - Puglia e/o della Regione Puglia) anche ai fini della delibazione sulla richiesta di tutela cautelare; - in via cautelare: in accoglimento del presente reclamo, e riformando e/o revocando il provvedimento impugnato, per le ragioni esposte in narrativa, ordinare, se del caso con decreto inaudita altera parte, a Sanitaservice ASL Le S.r.l. - unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, di inserire l'odierno reclamante, avendone lo stesso titolo, alla posizione n. 55 della graduatoria del 18.10.2018, così da consentirgli di beneficiare dello scorrimento della stessa e, per l'effetto, procedere all'assunzione del Sig. Libetta (garantendo all'istante la doppia assunzione) con contratto a tempo determinato di mesi 6, di cui al richiamato avviso di selezione di trenta "ausiliari addetti alle pulizie";- sempre in via cautelare subordinata: disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dal Sig. Libetta per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;- con vittoria di spese e competenze di lite;

- 8. Sanitaservice ha resistito avverso il reclamo promosso dal Sig. Libetta, deducendo la correttezza dell'ordinanza impugnata in ogni suo punto, ribadendo che la domanda relativa il sig. Libetta non era mai stata inviata dal Centro per l'Impiego di Lecce a Sanitaservice e, pertanto, insisteva per l'inammissibilità della domanda cautelare proposta dal Libetta per carenza del presupposto fondamentale di presentazione della domanda; in ogni caso, in ordine alla richiesta di risarcimento del danno deduceva l'assoluta carenza di legittimazione passiva, dovendosi escludere in maniera categorica la responsabilità di Sanitaservice in ordine all'accettazione, ricezione e invio delle candidature, attività tutte spettanti e riconducibili unicamente al Centro per l'Impiego di Lecce; da ultimo insisteva sulla carenza del periculum in mora, stante il lungo lasso di tempo trascorso (ben 5 mesi) tra la pubblicazione della graduatoria e il primo atto stragiudiziale di impulso del sig. Libetta, come correttamente rilevato anche dal primo Giudice; ed, infine, Sanitaservcie reiterava l'assenza di prova da parte del Libetta circa il pregiudizio imminente e irreparabile subito chiedendo, previa dichiarazione di nullità e inammissibilità dello stesso, il rigetto di tutte le domande di controparte, con conferma del provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare e con condanna del ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio;
- 9. Le parti, dopo ampia discussione hanno raggiunto un accordo bonario per la definizione di tutte le controversie tra le stesse pendenti, ovvero reclamo innanzi al Collegio rubricato al n. R.G. Lav. 9000025/2019 e del giudizio ex art. 414 cpc rubricato al n RG 3035/2019, nell'ambito della presente transazione, unica e indivisibile

## TANTO PREMESSO

Le parti, senza che ciò comporti attribuzione di alcuna responsabilità ed al solo fine di evitare l'alea del giudizio e gli ulteriori costi, intendono definire la controversia come di seguito indicato, con la definitiva rinuncia alle rispettive pretese.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, nei termini e modalità che seguono.

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione;

- Sanitaservice Asl Le srl provvederà ad inserire nell'immediato il Sig. Emanuele Libetta in coda alla graduatoria pubblicata in data 18.10.2018 e successive modifiche, nella posizione a lui spettante secondo i titoli posseduti;

- a fronte dell'inserimento nella graduatoria de qua, il sig. Emanuele Libetta in questa sede rinuncia espressamente agli atti ed all'azione tanto del reclamo al collegio RGN. 9000025/2019, quanto del connesso ricorso ex art 414 cpc iscritto al rgn 3035/2019, ad ogni e qualsivoglia ulteriore richiesta a qualsivoglia titolo nei confronti di Sanitaservice Asl Le srl. In particolare il sig. Libetta Emanuele dichiara di non aver più nulla a pretendere da Sanitaservice, per alcun titolo o ragione e, contestualmente, rinuncia ad ogni e qualsivoglia domanda relativa al risarcimento del danno nei confronti di Sanitaservice Asl Le srl - Unipersonale;

- La resistente Sanitaservice accetta tali rinunce e dichiara a sua volta di non aver nulla a pretendere dal sig. Libetta Emanuele, per alcun titolo, ragione e causa;

- resta salva la possibilità per il Sig. Libetta di agire nei confronti del Centro per l'Impiego di Lecce (e per esso della Arpal - Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro – Puglia e/o della Regione Puglia) per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, nessuna voce di danno esclusa, subiti e subendi dal Sig. Libetta a causa della mancata ricezione da parte del CPI di Lecce ("a seguito di problemi informatici causati dal passaggio di gestore del server della Provincia di Lecce da Telecom a Fastweb) della propria candidatura all'avviso di selezione "trenta ausiliari addetti alle pulizie" a tempo determinato;

- Le spese legali si intendono integralmente compensate. Sottoscrivono i procuratori delle Parti oggi presenti per espressa rinuncia alla solidarietà professionale previsto dall'art. 13, 8° comma, Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Le Parti dichiarano che con la sottoscrizione dell'Accordo e l'esatto adempimento delle obbligazioni in esso contenute, esse non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra nessuna esclusa.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e previo ammonimento in ordine alla sua inoppugnabilità conferita dalla legge, le parti confermano e liberamente sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Libetta Emanuele

Avv. Gabriele Toma

Prof. Avv. Cataldo Balducci